



COMUNE DI SANREMO

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

Sommario

1. Oggetto e ambito di applicazione	2
2. Principi comuni.....	2
3. Affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro	3
4. Procedure negoziate per l’affidamento di contratti di lavori	4
5. Procedure negoziate per l’affidamento di contratti di servizi e forniture	4
6. Procedure ordinarie	4
7. Modalità di iscrizione all’Albo Fornitori	5
8. Modalità di svolgimento delle procedure negoziate	6
9. Indagine di mercato e consultazione di elenchi.....	7
10. Il confronto competitivo	7
11. Stipula del contratto.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

1. Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea ai sensi degli artt. 35 e 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "Codice") e alle indicazioni fornite dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione.

Sono disciplinate le modalità semplificate seguite dal Comune di Sanremo per le procedure di affidamento di appalto di lavori, forniture e servizi:

- a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
- b) per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati nell'allegato IX del Codice;
- c) nei settori speciali, in quanto compatibile.

È possibile ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le caratteristiche delle prestazioni richieste suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).

E' sempre vietata la suddivisione artificiosa in lotti, funzionali solo al rispetto apparente delle norme di legge e alle soglie del presente regolamento.

2. Principi comuni

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 D.lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, D.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione il Responsabile Unico del Procedimento è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.

Per le procedure espletate mediante sistemi di acquisto e di negoziazione centralizzati, per ciascuno acquisto, è nominato un Responsabile del Procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni proprie del RUP ai sensi dell'art. 31 del Codice.

Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 D.lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento garantisce, in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

- e) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- f) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- g) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- h) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).

In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza, il Responsabile Unico del Procedimento motiva adeguatamente in merito alla scelta della procedura seguita e del criterio di selezione degli offerenti prescelto, tra il minor prezzo e l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18/04/2018 e s.m.i. e dell'aggiudicatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrattare, ai sensi dell'art. 32, comma 2 D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

3. Affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità all'art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. 50/2016. I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del Responsabile Unico del Procedimento. La soglia di 40.000,00 euro è da intendersi al netto dell'IVA, come tutte le soglie contrattuali.

L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo adeguate motivazioni, tra le quali:

- a) referenze maturate per l'esecuzione di precedenti appalti;
- b) tempestività dell'erogazione della prestazione;
- c) continuità rispetto a una precedente prestazione, fatto salvo che l'importo massimo dell'insieme delle prestazioni sia inferiore a 40.000,00 euro complessivi;
- d) valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
- e) miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita;

f) alla reperibilità costante h. 24.

In caso di affidamento all'operatore economico uscente, laddove consentito ai sensi di legge, il Responsabile Unico del Procedimento motiva la scelta tenuto conto, tra l'altro, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

4. Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori

L'affidamento e l'esecuzione di lavori può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di un numero minimo di operatori economici, individuato in base alle seguenti fasce di importo:

- importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro: almeno dieci operatori economici, ove esistenti;
- importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 500.000,00 euro: almeno quindici operatori economici, ove esistenti
- importo pari o superiore a 500.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro: almeno quindici operatori economici, ove esistenti.

Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell'IVA.

Gli operatori economici da invitare sono individuati mediante utilizzo di elenchi di operatori economici o mediante indagini di mercato, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

5. Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di servizi e forniture

L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture può essere affidato tramite procedura negoziata, previa consultazione di un numero minimo di operatori economici, individuato in base ai seguenti importi:

- importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie comunitarie: almeno cinque operatori economici, ove esistenti.

Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell'IVA.

Gli operatori economici da invitare sono individuati mediante utilizzo di elenchi di operatori economici o mediante indagini di mercato, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

6. Procedure ordinarie

Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro e per i servizi e le forniture di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, l'affidamento avviene mediante procedure ordinarie, avvalendosi delle attività della Centrale Unica di Committenza di cui il Comune di Sanremo è membro.

In alternativa è possibile avvalersi di un'altra centrale di committenza o dei soggetti aggregatori qualificati, della eventuale Unione di Comuni, purché costituita e qualificata come centrale di committenza.

È sempre facoltà della Stazione appaltante fare ricorso alle procedure ordinarie, anziché a quelle negoziate, ad esempio qualora le caratteristiche delle prestazioni richieste e l'assetto del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale, prevedendo di norma, l'aggiudicazione mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

7. Modalità di iscrizione all'Albo Fornitori

L'Albo Fornitori è un albo aperto, contenente l'elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Il Comune di Sanremo, con Avviso pubblicato sul proprio profilo nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi e contratti", invita, con cadenza annuale, gli operatori economici interessati ad iscriversi al suddetto Albo Fornitori, con aggiornamento almeno semestrale delle ditte in elenco.

L'avviso indica, oltre alle modalità operative dell'albo per l'iscrizione e il suo utilizzo, i requisiti generali prescritti dall'art. 80 del Codice, le categorie e le fasce di importo individuate in base ai punti 4 e 5 del presente regolamento.

Ciascun operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 nonché dei requisiti minimi di:

- a) idoneità professionale (iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore per cui si è iscritti);
- b) capacità economica e finanziaria;
- c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo degli appalti per cui si intende concorrere.

Inoltre, gli operatori economici devono necessariamente dichiarare di impegnarsi ad aprire una SEDE OPERATIVA nell'ambito PROVINCIALE, qualora si aggiudichino un lavoro di MANUTENZIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA, d'importo fino ad euro 1.000.000, dove la tipologia dell'intervento lo permetta.

La sede operativa deve essere regolarmente denunciata alla Camera di Commercio e deve essere uno dei luoghi dove viene effettivamente svolta l'attività imprenditoriale. Deve avere caratteristiche congrue al tipo d'intervento che andrà svolto, e prevedere un'area di dimensioni adeguate per il deposito dei mezzi necessari per eseguire il lavoro, i quali verranno specificati di volta in volta sulla base delle lavorazioni richieste.

L'operatore economico dovrà dimostrare di avere i suddetti mezzi in proprietà, ovvero produrre idoneo documento attestante la disponibilità di ditta terza al noleggio/affitto degli stessi mezzi ed impegnarsi, qualora aggiudicatario, a mantenere permanentemente per tutta la durata del servizio tutto il parco macchine richiesto, ovvero impegnarsi, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, a dimostrare la propria capacità attraverso l'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

Le Ditte interessate a partecipare alla procedura dovranno, inoltre, tenere presente che, prima di procedere alla stipula del contratto, sarà verificata l'effettiva disponibilità della sede

operativa iscritta in Camera di Commercio, tenendo conto la Stazione Appaltante, che il Registro Imprese viene aggiornato ogni 6 mesi.

Per gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per appalti di lavori, le capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovate dall'attestato di qualificazione SOA (art. 84 Codice) per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto.

L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'operatore economico è tenuto ad aggiornare il proprio profilo di iscrizione rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

Il Comune di Sanremo procede periodicamente (annualmente o al verificarsi di determinati eventi) all'aggiornamento e/o revisione dell'elenco (cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti, o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco).

Le comunicazioni e lo scambio di informazioni per le finalità connesse al funzionamento dell'Albo, sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi del D.lgs. n. 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale.

Verranno esclusi dall'Albo fornitori gli operatori economici che non presentano offerte a seguito di due inviti nel biennio.

L'elenco dei Fornitori è consultabile dal sito web dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

8. Modalità di svolgimento delle procedure negoziate

Le procedure negoziate si articolano sommariamente in tre fasi:

- a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati, al fine dell'individuazione dell'aggiudicatario;
- c) verifiche ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione e stipulazione del contratto.
- d) il contratto non può essere stipulato durante il periodo di giorni 35, decorrente dall'invio della comunicazione obbligatoria di aggiudicazione con i mezzi elettronici di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016.

Il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art. 32 del codice dei contratti non si applica nei casi previsti dal successivo comma 10 dello stesso articolo e, in particolare nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b).

9. Indagine di mercato e consultazione di elenchi

L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Durante lo svolgimento delle indagini di mercato, il Responsabile Unico del Procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati. La Stazione appaltante procede all'indagine di mercato secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, mediante uno dei seguenti metodi

- consultazione dell'Albo Fornitori e Professionisti, anche tenendo conto delle diverse categorie in esso individuate, quali ad esempio (ove disponibili): categorie merceologiche, certificazioni di qualificazione, ecc...;
- avviso pubblico a manifestare interesse pubblicato sul profilo web del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti". L'avviso dovrà essere pubblicato per un periodo minimo di 15 giorni, salvo ragioni di urgenza motivata, nel qual caso non potrà comunque essere inferiore a cinque giorni. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante. L'esito dell'indagine di mercato è elemento qualificante della parte motivazionale della determina a contrarre.

10. Il confronto competitivo

Nelle procedure negoziate di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice, a seguito della consultazione dell'elenco degli operatori economici ovvero dell'espletamento dell'indagine di mercato, il Responsabile Unico del Procedimento seleziona in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a quello indicato nei punti 4 e 5 del presente regolamento, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre.

Il Responsabile Unico del Procedimento garantisce il rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

La disciplina di applicazione del criterio di rotazione è quella descritta nelle Linee Guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi di operatori economici".

Il Responsabile Unico del Procedimento può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze – indicandolo nella determina a contrarre o nell'atto equivalente – purché superiore al minimo previsto dall'art. 36 del Codice. Ciò al fine di

assicurare il massimo confronto concorrenziale e di potersi anche avvalere della facoltà di cui all'art. 97, comma 8, del Codice, in materia di esclusione automatica delle offerte anomale.

La lettera di invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 del Codice;
- f) **l'obbligo di sopralluogo** da parte del legale rappresentante o dal direttore tecnico.
- g) nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- h) la misura delle penali;
- i) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- j) l'eventuale richiesta di garanzie;
- k) il nominativo del RUP;
- l) l'eventuale volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8, D.lgs. 50/2016, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la congruità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- m) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

Nelle ipotesi di costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione della migliore offerta con il criterio del Qualità/Prezzo, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità svolti in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del Codice, la stessa è composta in base indicazioni della norma vigente. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP, dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6-bis dell'art. 36 D.lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà del RUP di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all'art. 71 d.P.R. n. 445/2000.

11. Stipula del contratto

Il contratto è stipulato, pena la nullità, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. attraverso:

1. Atto pubblico digitale a rogito del Segretario Generale;
2. Scrittura privata digitale, autenticata e non;
3. Attraverso corrispondenza commerciale con l'Impresa Appaltatrice, entro il limite d'importo di Euro 40.000,00.

Solo con la sottoscrizione del contratto, nascono le obbligazioni tra le Parti.